

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ex Legge 150/2024 e ss. DPR 134 - 135 /2025

Il Consiglio d'Istituto

- VISTO il DPR 24.6.1998, n. 249 "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria";
- VISTO il DPR 21.11. 2007, n. 235 recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998; VISTO il D. Lgs. dello 01.09.2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 30.10.2008, n. 169;
- VISTO il DPR 22.06.2009, n. 122;
- VISTA la Direttiva Ministeriale MPI n. 104 del 30 novembre 2007;
- VISTA la Nota Ministeriale 3620/PO del 31/07/2008;
- VISTO il verbale n°104/2020 del 2/09/2020 del Comitato Tecnico Scientifico contenente "Misure di prevenzione e raccomandazioni per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado per la ripresa dell'A.S. 2020/2021";
- VISTA la Legge n. 71 del 29 maggio 2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo.
- VISTA la Legge n. 70 del 30 maggio 2024 recante "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo" e ss.mm.ii.
- VISTA la Legge n. 150 del 1° ottobre 2024 recante la "Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati".
- VISTA la circ. MIM n. 3392 del 16/06/2025, facente seguito alla Nota ministeriale n. 5274 dell'11 luglio 2024.
- VISTO il DPR 134 del 08 Agosto 2025 recante Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
- VISTO il DPR 135 del 08 Agosto 2025 recante Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in materia di valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione
- CONSIDERATI i criteri adottati per la valutazione del comportamento degli alunni approvati dal Collegio dei Docenti e contenuti nel PTOF d'Istituto.
- CONSIDERATA la dimensione pedagogica insita nella valutazione del comportamento operata dai competenti Consigli di classe e nella irrogazione di eventuali sanzioni;

**APPROVA
il seguente**

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

(delibera n. 107 del 31/10/2025)

**Parte 1^:
COMPORTAMENTI INDIVIDUALI E DI GRUPPO PASSIBILI DI SANZIONE DISCIPLINARE
LE SANZIONI DISCIPLINARI**

Art. 1 - GENERALITÀ

- 1.1 A norma dell'articolo 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria":
- gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere i loro impegni di studio;
 - gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del Personale ATA e dei

loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;

- nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi della libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione; rispetto reciproco di tutte le persone, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale);
- gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza vigenti in Istituto;
- gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente i sussidi didattici e le attrezzature, a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni agli arredi e alle strutture;
- gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come fattore di qualità della vita dell'Istituto.

1.2 Pertanto, il **Regolamento di Disciplina** individua:

- a) I comportamenti contrari al "**Patto educativo di corresponsabilità**", inteso quale dovere di osservanza dell'accordo sottoscritto al momento della iscrizione tra lo studente e l'Istituzione Scolastica deputata all'erogazione del servizio scolastico.

Costituisce infrazione disciplinare ogni comportamento che contrasti con i doveri stabiliti dall'art. 3 co. 2 e ss. del D.P.R. n.249/98 così come modificato dal D.P.R. n.235/07 (Statuto delle studentesse e degli studenti) correlato con le disposizioni contenute nel Regolamento d'Istituto e nel presente Regolamento di disciplina, così come novellato, ivi ricompreso; sono sanzionabili le mancanze commesse all'interno dell'Istituto, durante l'attività didattica ordinaria o di ampliamento dell'Offerta formativa, come pure quelle commesse in luoghi esterni all'Istituto Scolastico correlati ai viaggi di istruzione, uscite didattiche, visite guidate, attività sportive o culturali, stages, tirocini etc.).

Sono sanzionabili, altresì, tutti i comportamenti esterni censurabili alla luce del presente Regolamento, qualora gli autori siano identificati come allievi dell'Istituto Scolastico, per il pericolo della perdita d'immagine e di prestigio che dalla mancanza o infrazione ne è derivata alla Istituzione Scolastica.

- b) Le sanzioni disciplinari da irrogare.
- c) La procedura di irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Art. 2 - LE NORME DI GARANZIA

- a) La responsabilità disciplinare è personale.
- b) Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- c) Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto
- d) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- e) Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio della gradualità. Esse sono irrogate tenendo conto del profilo personale dello studente, della gravità e delle conseguenze della mancanza commessa, nonché dell'eventuale presa di coscienza da parte dello studente interessato al principio della riparazione del danno, se dovuto
- f) Le sanzioni disciplinari tengono conto della situazione personale dello studente.
- g) Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni o dalla comunità scolastica sono sempre adottate da un organo collegiale:
- il Consiglio di Classe per allontanamento fino a quindici giorni;
 - il Consiglio d'Istituto per allontanamento dalla comunità scolastica superiore ai quindici giorni.

Art. 3 - TIPOLOGIA DELLE INFRAZIONI DISCIPLINARI

Si considerano **sanzionabili i seguenti comportamenti**:

- a) occasionale disturbo alla quiete o alla serenità della vita scolastica, non congiunto ad atteggiamenti offensivi o ad azioni dannose (compreso l'utilizzo non autorizzato del cellulare e di altre apparecchiature elettroniche);
- b) mancato e ingiustificato rispetto delle norme del Regolamento d'Istituto, in particolare le disposizioni riguardanti il rispetto degli orari, la disciplina delle entrate e delle uscite e le giustificazioni delle assenze, il divieto dell'uso degli smartphone;

- c) mancato rispetto di una direttiva ricevuta da un Componente del Personale della Scuola nello svolgimento delle attività d'Istituto;
- d) offese alla dignità personale, comportamenti irrispettosi delle persone, siano essi compagni, alunni di altre classi, Personale della Scuola;
- e) atti di violenza fisica e/o verbale o attraverso l'uso improprio di dati personali (immagini, filmati, registrazioni vocali acquisiti nella comunità scolastica o nel contesto di attività di scuola mediante telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici e la loro diffusione a mezzo mms, pubblicazione su siti internet, social o comunque divulgati in altre forme, senza l'osservanza di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di privacy, dunque anche di utilizzo e diffusione di dati personali con riferimento all'informazione preventiva e all'acquisizione del consenso;
 - f) atteggiamenti marginalizzanti, discriminanti, persecutori o prevaricatori nei confronti di altre persone (ad es. bullismo/cyberbullismo);
 - g) offese al decoro all'igiene, alla salubrità dell'ambiente scolastico e al prestigio della Scuola;
 - h) danneggiamento del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Istituto o della altrui proprietà (resta fermo l'obbligo del risarcimento del danno)
 - i) commissione di reati che comportino gravi violazioni dell'integrità del patrimonio dell'Istituto Scolastico.
 - j) atti di danneggiamento, distruzione o dispersione di dotazioni appartenenti al patrimonio scolastico non meramente accidentale o in violazione di disposizioni organizzative e di norme sicurezza.
 - k) ogni infrazione o mancanza rispetto a quanto contenuto nel Patto educativo di corresponsabilità e relativi aggiornamenti, al Regolamento di Istituto ed a tutti i Regolamenti della Scuola (Regolamento sul divieto di fumo, Regolamento di disciplina, Regolamento sull'utilizzo dell'Intelligenza artificiale a scuola, etc.)

Art. 4 - LE SANZIONI

Si premette che i giorni di sospensione dall'attività didattica previsti come sanzioni di 2^a e 3^a livello devono intendersi come "giorni scolastici" e NON come giorni da calendario.

Si prevedono le seguenti tipologie di sanzioni:

4.1 **Sanzioni di Primo Livello (competenza Consiglio di classe - allontanamento dalle lezioni):**

- a) richiamo verbale ai propri doveri, con annotazione sul Registro Elettronico (ARGO) per conoscenza ai genitori;
- b) nota disciplinare sul RE posta in visione tramite Registro Elettronico (ARGO) alle famiglie;
- c) nota disciplinare sul RE posta in visione tramite Registro Elettronico (ARGO) alle famiglie e convocazione dei genitori.
- d) Esclusione dalle visite guidate e dai viaggi di istruzione (in caso di reiterate infrazioni di cui all'art.3)

4.2 **Sanzioni di Secondo Livello (competenza Consiglio di classe - allontanamento dalle lezioni):**

- d) allontanamento dalle lezioni fino ad un massimo di due giorni con obbligo di frequenza alternativa: lo studente deve svolgere presso l'Istituzione scolastica attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti sanzionati;
- e) allontanamento dalle lezioni da tre a quindici giorni con obbligo di attività di cittadinanza attiva e solidale, con durata pari al tempo scuola, da svolgersi presso strutture ospitanti convenzionate con l'istituto e rinvenibili in dedicato elenco redatto dall'USR Campania. Nelle more della redazione di detto elenco le attività in parola sono da svolgersi a favore dell'istituzione scolastica (svolgimento di elaborato critico in materia di cittadinanza deliberato dal Consiglio di classe).

4.3 **Sanzioni di Terzo Livello (competenza Consiglio di Istituto - allontanamento dalle comunità scolastica):**

- f) Allontanamento dalla comunità scolastica per oltre quindici giorni, con ripercussioni sul voto di comportamento di competenza del Consiglio di classe; per quanto attiene l'allontanamento la competenza è del Consiglio di Istituto. Svolgimento di elaborati critici in materia di cittadinanza, approfondimento di tematiche culturali e sociali mirate alla responsabilizzazione ed alla maturazione dell'allievo; attività di cittadinanza solidale deliberate dal Consiglio di classe frutto di una concertazione tra famiglia, scuola, servizi sociali e autorità giudiziarie.
- g) allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico ed attribuzione del voto di comportamento inferiore a 6/10 assegnato dal Consiglio di classe sulla base dei criteri di valutazione del comportamento approvati dal Collegio dei docenti. Svolgimento di attività di cittadinanza solidale ed

accompagnamento dell'alunno in un percorso di maturazione e responsabilizzazione.

4.4 **Attività di cittadinanza solidale**

4.4.1 L'allontanamento dalle attività didattiche fino a un massimo di due giorni comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare (art. 1 co. 5 L. 150/2024):

- produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione, di maturazione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, etc.;
- la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale o l'approfondimento di tali tematiche attraverso materiali indicati dai docenti del Consiglio di classe.

4.4.2 L'allontanamento dalle attività didattiche da tre a quindici giorni comporta lo svolgimento, da parte della studentessa e dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito (art. 1 co. 5 L. 150/2024), ovvero di attività utili alla comunità scolastica da svolgersi nella sede scolastica stessa. Nello specifico il Consiglio di Classe o il Consiglio di Istituto (se di sua competenza) può disporre:

- produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica dei fatti verificatisi nella scuola di cui l'alunno si è reso responsabile
- la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale;
- attività di assistenza e volontariato nell'ambito della comunità scolastica;
- attività di cittadinanza solidale presso Enti convenzionati con l'Istituto;
- lavori di ripristino del decoro dei locali della scuola se danneggiati dall'alunno;
- supporto nel riordino di laboratori e biblioteche da definire con i docenti responsabili di tali spazi;
- altre attività utili alla comunità scolastica da specificare caso per caso da parte della Dirigenza Scolastica previa deliberazione del Consiglio di classe.

4.4.3 L'allontanamento dalla comunità scolastica per più di quindici giorni e fino alla fine dell'anno viene stabilito sulla base della gravità del reato.

Le **attività di cittadinanza solidale** non sono da ritenersi sanzioni autonome, diverse dall'allontanamento dalle attività didattiche, altresì come misure accessorie che si accompagnano alla sospensione disciplinare.

Nel caso di studente minorenne, l'attività di cittadinanza solidale e di utilità sociale è comunicata alla famiglia in forma scritta e preceduta da un incontro fra il Coordinatore di classe (o il Dirigente scolastico) e gli esercenti la potestà genitoriale.

Se l'alunno è maggiorenne, la comunicazione verrà inviata allo stesso e l'incontro con il Coordinatore/Dirigente scolastico si terrà con lo studente.

Per la definizione delle sanzioni, si deve tenere conto dei seguenti principi:

- a) In nessun caso può essere sanzionata né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni, purché manifestate correttamente e senza ledere l'altrui personalità.
- b) Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- c) La sanzione disciplinare deve essere ispirata, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
- d) L'entità di ciascuna sanzione deve essere rapportata all'intenzionalità del comportamento, alla rilevanza dei doveri inosservati, all'entità del danno arrecato, al grado di pericolo causato, alla reiterazione della violazione.
- e) La sanzione deve tenere conto della situazione personale dello studente.
- f) Qualora le mancanze disciplinari dello studente abbiano procurato danni ai beni mobili e immobili dell'istituto, lo studente è comunque sempre tenuto anche all'integrale riparazione del danno.

Art. 5 - LE CIRCOSTANZE CHE AGGRAVANO O ATTENUANO LA SANZIONE DA IRROGARE

5.1 **Costituiscono circostanza attenuante:**

- a) Una situazione di bisogno educativo speciale dello studente autore della violazione, certificata da documentazione medico-sanitaria presente agli Atti dell'Istituto, da cui risulti chiaramente che il comportamento tenuto dall'alunno è da collegarsi alla condizione certificata;

- b) accertata provocazione da parte di terzi;
- c) nota correttezza comportamentale dello studente autore dell'infrazione, infrazione che risulta del tutto isolata rispetto alla condotta - generalmente irreprensibile - tenuta dall'alunno.

5.2 ***Costituiscono circostanza aggravante:***

- a) l'aver tenuto comportamenti irrispettosi delle persone e, ancor più, nei confronti di soggetti più deboli;
- b) l'aver commesso l'infrazione determinando una situazione pericolosa per se stessi o per gli altri, sia ciò avvenuto in qualsivoglia locale dell'edificio scolastico e negli spazi di pertinenza dello stesso, durante i viaggi d'istruzione, gli scambi culturali e gli stages, le visite guidate, le lezioni fuori sede e qualsivoglia contesto in cui si svolgano attività didattiche e di ampliamento dell'offerta formativa (Musei, Università, centri sportivi, etc.), tirocini;
- c) l'aver commesso l'infrazione in un contesto pubblico con rischio di emulazione;
- d) l'aver commesso l'infrazione in gruppo;
- e) La scarsa collaborazione, in termini di disponibilità al dialogo educativo e di cessazione di comportamenti per i quali si è richiamati;
- f) La recidiva.

Il Consiglio di Classe e il Consiglio di Istituto – a seconda della competenza di ciascun Organo chiamato a deliberare - valuteranno le circostanze aggravanti e le circostanze attenuanti nella definizione della sanzione da irrogare.

PARTE 2^

PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 6 - PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI DI 1^ LIVELLO

- 6.1 **Richiamo verbale ai propri doveri:** il Docente ammonisce verbalmente lo studente ed annota tale ammonizione verbale sul Registro elettronico, ponendo in visione anche in area tutori con la relativa motivazione, affinché la famiglia sia informata che l'alunno/a è stato richiamato;
- 6.2 **Richiamo verbale ai propri doveri e nota disciplinare:** il docente ammonisce verbalmente lo studente e scrive la nota disciplinare con motivazione della stessa sul Registro elettronico, ponendola in visione alla famiglia affinché quest'ultima ne sia al corrente;
- 6.3 **Nota disciplinare e convocazione degli esercenti la responsabilità genitoriale:** il docente ammonisce lo studente tramite nota disciplinare sul Registro elettronico, sempre descrivendo il comportamento sanzionato e ponendo la nota in visione alla famiglia affinché quest'ultima ne sia al corrente. Il Coordinatore di classe convoca, per opportuno confronto, gli esercenti la potestà genitoriale;

Le note disciplinari e gli ammonimenti possono comportare un abbassamento del voto di comportamento che sarà deliberato dal Consiglio di Classe sulla base dei criteri di valutazione del comportamento approvati dal Collegio dei Docenti.

Art. 7 - PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI DI 2^ LIVELLO

- 7.1 Per le infrazioni disciplinari di 2^ livello è competente il Consiglio di Classe, operante nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto i rappresentanti degli studenti e dei genitori, fatto salvo il dovere di astensione (ad es. qualora faccia parte dell'Organo lo studente sanzionato o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga (art. 5 D. Lgs. n. 297/194).
- 7.2 Il Coordinatore di classe deve redigere - entro 05 giorni dall'evento di cui lo studente si è reso responsabile - una idonea relazione scritta e firmata in originale sui fatti contestati all'alunno da inviare al Dirigente Scolastico. Se il Coordinatore non ha riscontrato personalmente tali fatti, onde assicurare la massima oggettività alla relazione, può richiederla al soggetto che ha personalmente rilevato i fatti e che ne è stato diretto testimone. Se trattasi di più soggetti, il Coordinatore recepisce le relazioni di tutti, firmate dai redattori di ciascuna relazione, permanendo comunque il termine di 05 giorni per l'invio della relazione al dirigente scolastico. Nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 05 giorni dalla ricezione della relazione, il Dirigente scolastico procede alla convocazione, mediante circolare, del Consiglio di classe in composizione completa (docenti, rappresentanti dei genitori, rappresentanti degli studenti) e ne dà

informazione ai genitori dell'alunno (o all'alunno medesimo se maggiorenne) affinché questi ultimi (o lo studente maggiorenne) possano partecipare al Consiglio nella fase dell'ascolto;

La seduta del Consiglio di classe deve essere celebrata entro e non oltre 15 giorni dall'evento di cui l'alunno si è reso responsabile.

- 7.3 Per garantire allo studente il diritto alla difesa, la comunicazione che il Dirigente invia agli esercenti la potestà genitoriale o all'alunno maggiorenne deve contenere la data, l'ora, la sede, nonché l'indicazione dell'infrazione contestata; l'alunno ha facoltà di presenziare al Consiglio nella sola fase in cui viene ascoltato, se presente, o far pervenire al Coordinatore di classe ed al Dirigente scolastico memoria difensiva almeno un giorno prima della data di svolgimento del Consiglio di classe. Anche eventuali testimoni possono presentare, entro gli stessi termini, relazione scritta. In caso di alunno minorenni, la memoria da quest'ultimo redatta deve essere letta e firmata anche dagli esercenti la potestà genitoriale; sempre se l'alunno è minorenne i genitori sono invitati a presenziare al Consiglio (nella sola fase in cui vengono ascoltati se hanno elementi da evidenziare) o inviare una propria relazione al Dirigente scolastico ed anche al Coordinatore di classe, affinché il Consiglio chiamato a deliberare possa disporre di un quadro quanto più completo della situazione su cui deve esprimersi.
- 7.4 La seduta del Consiglio di classe è presieduta dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore di Classe appositamente delegato e si svolge in due fasi:
- a) fase della informazione al Consiglio di classe sui fatti accaduti con lettura della relazione prodotta dal Coordinatore;
 - b) fase dell'ascolto dell'alunno responsabile dei fatti e dei suoi genitori, o della lettura della memoria difensiva eventualmente pervenuta dall'alunno e di altre eventuali relazioni prodotte dagli esercenti la potestà genitoriale (in caso di alunno minorenne), e di testimoni;
 - c) fase della discussione basata sulla documentazione pervenuta o sulle osservazioni dell'alunno/a, degli esercenti la potestà genitoriale e di eventuali testimoni - se presentatisi in Consiglio - e relative valutazioni;
 - d) fase della deliberazione, in cui tutti i componenti del Consiglio procedono alla votazione. Il Consiglio di Classe dispone la sanzione disciplinare all'unanimità o a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- 7.5 Entro tre giorni dalla deliberazione, la notifica del provvedimento disciplinare, disposta dal Dirigente scolastico, sarà inviata dall'Ufficio di Segreteria tramite mail istituzionale agli esercenti la responsabilità genitoriale se l'alunno è minorenne, ovvero allo studente stesso se maggiorenne. Nella notifica dovranno essere specificati i fatti che hanno dato origine al provvedimento, le norme del Regolamento violate; la natura, la durata e la decorrenza della sanzione e delle consegne aventi funzioni emendative ed educative.
- 7.6 L'esecuzione della sanzione irrogata è sospesa in pendenza di eventuale ricorso dinanzi l'Organo di Garanzia.
- 7.7 Nel periodo di allontanamento dalle attività didattiche superiori ai due giorni, il Coordinatore di classe istituisce opportuni contatti con lo studente sanzionato (e con gli esercenti la responsabilità genitoriale nel caso di alunno minorenne) al fine di preparare proficuamente il suo rientro alle lezioni.
- 7.8 I giorni di allontanamento vanno intesi sempre come giorni scolastici e non da calendario.
- 7.9 L'allontanamento dalle attività didattiche influenza il voto di comportamento deliberato dal Consiglio di Classe sulla base dei criteri di valutazione del comportamento approvati dal Collegio dei Docenti.

Art. 8 - PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI DI 3[^] LIVELLO

- 8.1 Le infrazioni disciplinari di 3[^] livello sono di competenza del Consiglio di Istituto.
- 8.2 Si segue la procedura di cui all'art. 7 davanti al Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente scolastico o dal Coordinatore di classe, appositamente delegato. Concluse la fase dell'informazione, dell'ascolto dell'alunno responsabile e/o dei suoi genitori nonché di eventuali testimoni, ovvero della lettura di eventuale memoria difensiva dello studente e/ o di altre relazioni pervenute, terminata e la fase della discussione, il Consiglio di Classe verifica che l'infrazione disciplinare rientra nella categoria di 3[^] livello e si dichiara incompetente ad irrogare la sanzione, rinviando la decisione al Consiglio di Istituto.
- 8.3 Il Dirigente scolastico informa tempestivamente, e comunque entro 3 giorni dalla delibera del Consiglio di Classe, il Presidente del Consiglio di Istituto per la convocazione dell'Organo.

8.4 Il Dirigente scolastico, tramite Segreteria, informa via mail istituzionale lo studente se maggiorenne o la famiglia se l'alunno è minorenne, circa la nuova convocazione del Consiglio di Istituto, specificando la data, l'ora della seduta ed il motivo per cui tale convocazione si rende necessaria. Tale comunicazione sarà inviata almeno cinque giorni prima della data di riunione della seduta.

Lo studente ha facoltà presenziare o far pervenire ulteriore memoria difensiva al Consiglio di Istituto almeno due giorni prima della seduta. In caso di alunno minorenne, la memoria dovrà essere vista e firmata dagli esercenti la potestà genitoriale. Se l'alunno è minorenne, anche i genitori sono convocati e possono presenziare, senza facoltà di intervento, nella prima fase in cui il Dirigente espone i fatti, e nella seconda per essere auditi ed esporre le proprie ragioni; non possono essere presenti durante la successiva discussione e confronto a cura esclusiva dei componenti del Consiglio di Istituto.

8.5 Presiede il Consiglio di Istituto il Presidente o il Vicepresidente in caso di impossibilità del Presidente a partecipare; la seduta si svolge in tre fasi:

a) Nella prima fase, aperta a tutti i convocati, il Presidente:

- verifica se vi siano componenti del Consiglio d'Istituto in conflitto d'interesse; se ve ne fossero, li fa allontanare;
- verifica la sussistenza del numero legale dei componenti del Consiglio (maggioranza degli aventi diritto esclusi i componenti in conflitto d'interesse);
- invita il Dirigente Scolastico a svolgere idonea relazione atta a ricostruire i fatti oggetto della incolpazione; durante l'esposizione dei fatti non è consentito, allo studente/ssa responsabile ed ai genitori di intervenire. Conclusa l'esposizione studente/ssa e genitori vengono fatti accomodare fuori dal locale in cui, a porte chiuse, procede – con la seconda fase - la riunione del Consiglio.

b) Nella seconda fase il Consiglio di Istituto:

- senza la presenza dello studente/ssa e dei genitori, analizza tutta la documentazione prodotta dal Consiglio di classe, che il Dirigente avrà cura di sottoporre ai Consiglieri;
- riammette alla seduta l'alunno/a responsabile e/o i suoi genitori se presenti ed ascolta la loro versione dei fatti e le loro ragioni; ovvero - se l'hanno presentata - esamina, leggendola integralmente, la memoria difensiva dello studente e/o la relazione dei suoi genitori;
- congeda studente/ssa e genitori, che lasciano la seduta, e procede ad adeguata discussione e confronto in merito agli elementi conoscitivi acquisiti.

c) Nella terza fase Il Consiglio procede a deliberazione, disponendo la sanzione disciplinare a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

8.6 Entro 05 giorni dall'emissione, il provvedimento disciplinare sarà notificato dal Dirigente scolastico tramite l'Ufficio di Segreteria all'alunno sottoposto a procedimento disciplinare, se maggiorenne, ovvero agli esercenti la responsabilità genitoriale, se l'alunno è minorenne. Nella comunicazione scritta alle famiglie dovranno essere specificati i fatti che hanno dato origine al provvedimento, le norme del Regolamento violate; la natura, la durata e la decorrenza della sanzione e delle consegne aventi funzioni emendative ed educative.

8.7 Lo studente maggiorenne sanzionato ha diritto, ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti, a ricorrere all'Organo di Garanzia.

8.8 L'esecuzione della sanzione irrogata è sospesa in pendenza di eventuale ricorso dinanzi l'Organo di Garanzia.

8.9 Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

8.10 I giorni di sospensione vanno intesi sempre come giorni scolastici.

Art. 9 - CRITERI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI DI 3^a LIVELLO

9.1 **Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni scolastici** sono adottate dal Consiglio d'Istituto.

La durata dell'allontanamento dalle attività didattiche deve essere adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Se l'infrazione configura, in abstracto:

- reati che ledono la dignità e il rispetto della persona umana (es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, atti di bullismo, cyberbullismo, ecc.);
- comportamenti di grave disprezzo verso il personale scolastico;
- atti di disprezzo della salvaguardia dei beni mobili e immobili dell'Istituzione scolastica
- una situazione di pericolo per l'incolumità propria e/o delle altre persone ed allarme sociale.

Qualora l'infrazione disciplinare configuri un reato perseguibile d'ufficio, l'avvio del procedimento disciplinare e il provvedimento disciplinare stesso non esimono il Dirigente Scolastico dall'obbligo di presentare specifica denuncia all'Autorità Giudiziaria.

9.2 Per l'irrogazione della **sanzione che comporta l'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico** si richiedono le seguenti condizioni:

- a) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di violenza connotati da una gravità tale da determinare serio pericolo per le persone e turbativa sociale;
- b) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Il Consiglio d'Istituto dovrà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini il superamento del tetto massimo di assenze previsto per la validità dell'anno scolastico, anche concedendo l'obbligo di frequenza durante la sanzione stessa, al fine di permettere lo svolgimento delle verifiche scritte e orali necessarie per la valutazione finale.

Le sanzioni disciplinari di 3° livello comportano l'assegnazione di voto di comportamento inferiore a 6/10 e, dunque, l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi. Tali sanzioni sono applicate quando, a giudizio del Consiglio d'Istituto, nei fatti contestati sussistano elementi concreti e precisi tali da ravvisare violazioni di particolare, serissima gravità o ripetutamente reiterate o, comunque, tali da ingenerare un pericolo per le persone, allarme sociale. Pertanto, la loro applicazione richiede:

- a) situazioni di recidiva di comportamenti configuranti in astratto reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare pericolo per le persone e seria apprensione a livello sociale;
- b) che non siano esperibili, a giudizio del Consiglio d'istituto, interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, ma che si renda necessario un percorso più lungo mirato ad una adeguata presa di coscienza da parte dello studente circa le conseguenze delle proprie azioni e la maturazione di una maggiore responsabilità personale e sociale sul significato del vivere in una comunità.

Per consentire all'alunno di raggiungere tali obiettivi, la Scuola può avvalersi dello sportello interno di consulenza psicopedagogica, se attivo.

Art. 10 - IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE DINANZI L'ORGANO DI GARANZIA

INTERNO (Vedi Regolamento di Istituto)

- 10.1 Il ricorso avverso la sanzione disciplinare comminate in conformità al presente Regolamento può essere presentato dal soggetto sanzionato o dagli esercenti la responsabilità genitoriale in caso di minore età dell'alunno/a mediante istanza scritta e motivata da inviare all'Organo di Garanzia del Liceo Manin via mail all'indirizzo saps01000g@istruzione.it
- 10.2 Il ricorso deve essere presentato **entro il termine inderogabile di sette giorni da calendario** dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori tale termine non saranno in nessun caso presi in considerazione. L'Organo di Garanzia Interno alla scuola decide **entro 15 giorni scolastici** dalla presentazione del ricorso.
- 10.3 La presentazione del ricorso sospende l'esecuzione della sanzione fino alla decisione che l'Organo assumerà.
- 10.4 Fino a **due giorni prima** della riunione dell'Organo di Garanzia lo studente sanzionato ha facoltà di presentare memorie e documentazioni integrative inviandole al Dirigente scolastico all'indirizzo mail

saps01000g@istruzione.it. Il Dirigente presenterà tali documenti all'Organo di Garanzia.

- 10.5 Ricevuto il ricorso, il Presidente dell'Organo di Garanzia, personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire - se necessario - gli atti, le testimonianze, il verbale dell'organo che ha irrogato la sanzione, le memorie dello studente, del Consiglio di Classe, insomma di tutti i soggetti coinvolti.
- 10.6 Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier che costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.
- 10.7 La convocazione dell'Organo di Garanzia viene effettuata nei termini previsti dal Regolamento dell'Organo di garanzia del Liceo Gallotta (pubblicato sul sito WEB dell'Istituzione scolastica).
- 10.8 Di ogni seduta dell'Organo di Garanzia deve essere redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e approvato alla chiusura della seduta. I verbali delle decisioni dell'Organo di Garanzia devono essere conservati a cura del Dirigente Scolastico.
- 10.9 Possono essere chiamati per una audizione davanti all'Organo di Garanzia:
 - lo studente sanzionato e gli esercenti la responsabilità genitoriale qualora lo studente sia minorenne;
 - la parte lesa.
- 10.10 Non è prevista discussione orale in quanto il procedimento è di natura camerale. Per motivi eccezionali (ritrovamento di nuovi elementi probatori che non potevano essere conosciuti in occasione del procedimento celebrato dinanzi il Consiglio di Classe o il Consiglio d'Istituto) gli interessati possono chiedere ed ottenere di essere nuovamente ascoltati.
- 10.11 Il provvedimento deliberato dall'Organo di garanzia, debitamente motivato, viene trasmesso dal Presidente dell'Organo alla Segreteria didattica e per la comunicazione allo studente e agli esercenti la responsabilità genitoriale se minorenne, mediante invio con posta elettronica istituzionale ordinaria, ovvero tramite raccomandata a mano o via PEC.
- 10.12 Avverso la decisione dell'Organo di Garanzia interno, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'Organo di Garanzia Regionale presso U.S.R. (art. 2 co 3 DPR 235/2007).

Art. 11 - Il risarcimento del danno

- 11.1 Alla irrogazione delle sanzioni disciplinari può aggiungersi, altresì, l'onere del risarcimento del danno. Pertanto:
 - a) chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamento dei locali è tenuto a risarcire il danno;
 - b) nel caso in cui il responsabile o i responsabili di danni a suppellettili di una classe non vengano individuati sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere eventualmente l'onere del risarcimento, in quanto spazi occupati dalla classe nella sua attività didattica;
 - c) nel caso in cui una classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula, risulti estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumersi l'onere del risarcimento, secondo le seguenti specificazioni:
 - qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi, etc.) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi che su quel piano/corridoio/servizi etc. utilizzano quegli spazi ad assumersi l'onere della spesa; nel caso di un'aula danneggiata in assenza di responsabili accertati sarà l'intera classe a risarcire il danno;
 - qualora i danni riguardino spazi collettivi quali l'atrio e l'aula magna, in assenza di responsabili accertati sarà l'intera comunità scolastica ad assumersi l'onere del risarcimento,
- 11.2 Il DSGA fa stimare i danni verificatisi e comunica formalmente agli studenti interessati e agli esercenti la responsabilità genitoriale la richiesta di risarcimento per la somma spettante, mediante l'emissione dell'ordine di pagamento su Pago PA.
- 11.3 Le somme derivate da risarcimenti saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni, sia mediante rimborso sia, se possibile, attraverso interventi diretti in economia.

ART. 12 VOTO DI COMPORTAMENTO E VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO

(L. n. 150/2024, art. 2 co. 4, art. 2 co. 5)

Le seguenti disposizioni sono poste al fine di ripristinare la cultura del rispetto, di affermare l'autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione e

formazione, di rimettere al centro il principio della responsabilità e di restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico

- 12.1 Il voto di comportamento della studentessa e dello studente nella valutazione finale è riferito all'intero anno scolastico. Di particolare gravità la presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico nonché delle studentesse e degli studenti.
- 12.2 A seguito di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, con riferimento alle violazioni previste nel presente regolamento di disciplina e, in generale, di quello di Istituto, infrazioni per cui siano state assegnate sanzioni di livello 3, il Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale dispone l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato.
- 12.3 In fase di valutazione periodica (scrutini primo quadrimestre) l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi comporta il coinvolgimento della studentessa o dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto. Tali attività saranno predisposte dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio. Il mancato adempimento di tali attività comporterà l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi anche in sede di scrutinio finale con conseguente non ammissione alla classe successiva.
- 12.4 Se le studentesse e gli studenti delle classi intermedie riportano, in sede di scrutinio finale, una valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il Consiglio di classe sospende il giudizio e assegna alle studentesse o agli studenti destinatari di voto pari a sei decimi un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, che deve essere presentato in forma orale e scritta in sede di Esami di Recupero per sospensione del giudizio. La mancata presentazione dell'elaborato o la valutazione non sufficiente da parte del Consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all'anno scolastico successivo.

ART.14 DIMENSIONE E FINALITA' DELLA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO E DI EVENTUALI SANZIONI

La valutazione del comportamento come voluta dal legislatore attraverso la Legge 150/2024 e relativi Decreti attuativi 134 e 135/2025 è operata dai Consigli di classe sulla base dei criteri approvati dal Collegio dei docenti; trattasi di azione didattica - educativa di che si accompagna ad una attenta analisi della personalità scolastica di ciascuno studente e studentessa, dei punti di forza e di debolezza risultanti dai suoi comportamenti, della sua disponibilità al dialogo educativo, delle modalità con cui si rapporta al resto della comunità scolastica. La irrogazione di eventuali sanzioni che dovessero derivare da mancanze o infrazioni al Patto educativo di corresponsabilità, a norme contenute nel Regolamento di Istituto, nel Regolamento di disciplina e/o, in generale, nei Regolamenti in vigore nel Liceo Gallotta, sono da considerarsi non come azioni punitive bensì come opportunità di maturazione, per l'alunna o l'alunno sanzionato, di una maggiore consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e di un adeguato senso di responsabilità verso gli altri e verso se stesso, a garanzia di una positiva crescita personale e sociale. Per questo, nello spirito della legge, e come si evince dal presente Regolamento, alla sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica (comunque non esclusa in casi di particolare gravità per cui il Consiglio di Istituto ha facoltà di deliberarlo), si privilegia quanto più possibile l'allontanamento dalle attività didattiche con obbligo di frequenza e con lo svolgimento di attività di cittadinanza solidale e di utilità sociale.

La presente sezione annulla e sostituisce la precedente deliberata con prot.n. 5793 del 25/09/2025.